



CITTÀ DI BACOLI

Provincia di Napoli

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione, in occasione di una recrudescenza dei contagi.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante "*Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*";

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 - sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- il co. 5, che recita espressamente: “*In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]*”;
- il co. 6, a norma del quale: “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]*”;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate le proprie precedenti Ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza adottata del Presidente della Giunta della Regione Campania nr.15 nella quale sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/3/2020: *ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*” e relativi chiarimenti;

Visto l'appello al Governo e ai Cittadini del Presidente della Regione Campania del giorno 1 aprile 2020, nel senso di confermare in maniera chiara e forte l'obbligo per tutti di rimanere a casa, salvo che per l'acquisto di beni alimentari o di medicinali, nonché di rispettare rigorosamente l'ordinanza regionale che vieta le uscite;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03/04/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure*”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12/04/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*”;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020;

Dato atto che:

- il reparto di Medicina del vicino ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, è stato isolato, per verifiche Covid 19 sul personale sanitario e sui pazienti, con diversi casi di positività al Coronavirus già accertati;
- il predetto ospedale è tra i principali presidi nell'area di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord e presso la predetta struttura lavorano anche cittadini bacolesi;

- si è, conseguentemente, verificata una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e, pertanto, i risultati ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad allentare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di contagio registrati in ambito comunale, pari a n. 17, con un avvenuto decesso e conseguenti tamponi in fase di verifica;

Considerato, altresì, che in sole n. 48 ore sono stati accertati dall'Asl Napoli 2 Nord n. 9 nuovi casi di positività al Coronavirus, riconducibili al focolaio del nosocomio di Pozzuoli;

Dato atto che in data odierna, in seguito agli eventi che hanno determinato l'attuale situazione di emergenza da contagio COVID presso il P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, al fine di attuare e verificare quanto già disposto dalla Direzione dell'Asl Napoli 2 sui percorsi individuati in materia di sicurezza aziendali nonché sulle misure decise nel corso della conferenza con i Sindaci dell'Area Flegrea del 13 Aprile scorso, il relativo Direttore Sanitario Aziendale è stato incaricato di sovrintendere, con pieni poteri decisionali, all'organizzazione ed alla verifica di ogni quanto necessario alla piena attuazione dei predetti interventi;

Rilevati casi di incremento della positività anche nella restante area flegrea;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per il decesso intercorso;

Considerato che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Dato atto che l'esposta preoccupazione risulta suffragata anche dalle risultanze dei rapporti delle Forze di Polizia sull'ingente numero di sanzioni e denunce registratosi;

Vista la dichiarazione del Presidente della Regione Campania del 10.04.2020 CODIV-19: EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI, NECESSARI COMPORTAMENTI RIGOROSI, ai sensi della quale *"Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania, fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini. [...] L'Asl Napoli 2 è impegnata in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati, ed evitare la diffusione dell'epidemia. Ma è necessario avere comportamenti rigorosi, e non i rilassamenti che in quei territori si sono registrati, con centinaia di persone in mezzo alle strade. Invito le Forze dell'ordine, le unità dell'Esercito, le Polizie municipali a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti. [...] Dovrebbe essere chiaro a tutti che i comportamenti scorretti offendono e danneggiano la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole con grande spirito di sacrificio. Così come dovrebbe essere chiaro che più si è responsabili, prima finisce questa emergenza. E' evidente che il permanere di situazioni di rischio renderebbe inevitabili misure territoriali di quarantena ancora più pesanti"*;

Vista la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

Preso atto delle videoconferenze con le Forze di Polizia del territorio, svoltesi per discutere in merito alle opportune misure di contenimento e prevenzione da adottare;

Visto il confronto tenutosi con i Sindaci dell'area flegrea, in relazione alle opportune misure contenitive da mettere in campo, anche a seguito della particolare situazione emergenziale verificatasi presso la struttura ospedaliera di Pozzuoli;

In parziale proroga delle misure di cui all'ordinanza sindacale n. 29 del 3 aprile 2020 e ferme restando le misure statali e regionali già vigenti;

ORDINA

- La chiusura fino al **03/05/2020** di tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale, fatta eccezione per le strutture deputate alla vendita di beni di prima necessità e sanitari (in particolar modo farmacie, parafarmacie, supermercati, alimentari in genere, sanitari per la persona e la casa). Restano fatti salvi gli interventi in via d'urgenza, da effettuare sempre in presenza di appositi DPI – dispositivi di protezione individuale, in relazione agli esercizi commerciali deputati alla vendita di beni di prima necessità e materiali per attività artigianali, differenti da quelli indicati nell'ordinanza e la cui attività non è stata sospesa da previsioni statali e regionali. Questi ultimi esercizi commerciali possono vendere i propri prodotti a battenti chiusi (negoziato chiuso al pubblico), prendendo l'ordinazione e concordando l'ora di consegna. Si invita a prediligere la consegna a domicilio (con modalità di garanzia del prodotto e di tutela della salute del distributore e dell'utente), rispetto alla consegna sul posto;
- Per le strutture, per le quali non è prevista la chiusura totale, si applicheranno comunque i seguenti orari di chiusura, dalle ore **18:00** alle ore **06:00**; le farmacie continueranno a svolgere il servizio anche in orario notturno, secondo i turni previsti dal calendario;
- La chiusura alle ore **14,00** delle tabaccherie/edicole, fino al **03/05/2020**, per consentire le attività di ricarica telefonica e l'accesso a strumenti di pagamento in genere;
- La chiusura fino al **03/05/2020**, dalle ore **14:00** per la giornata di sabato e l'intera giornata di domenica, delle medie e grandi strutture di vendita (supermercati), fino alle ore **06:00** del lunedì successivo;
- La proroga fino al **03/05/2020** della misura della chiusura dalle ore **18:00** di ogni giorno e la chiusura per le intere giornate di sabato e domenica fino alle ore **06:00** del lunedì successivo delle attività di rimessa di veicoli e parcheggio di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento;
- La proroga della sospensione del mercato settimanale del sabato fino al **03/05/2020**;
- La chiusura fino al **03/05/2020** di tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, anche per i servizi amministrativi, le attività di segreteria e le attività di guardiania, rappresentando che ai Dirigenti Scolastici spetta il compito di organizzare le attività necessarie all'amministrazione, servizi tecnico-economici e didattica, secondo le direttive ministeriali.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno **15.04.2020**, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Gli esercizi commerciali deputati alla vendita di beni di prima necessità possono effettuare attività di consegna a domicilio, con modalità di garanzia del prodotto e di tutela della salute del distributore e dell'utente;
- Le famiglie sono invitate ad effettuare le attività di approvvigionamento dei beni di prima necessità, limitando l'accesso alle strutture ad un componente per nucleo familiare;
- Tutte le attività produttive del territorio sono comunque tenute ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate;
- I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

- Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

DEMANDA

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Sig.Prefetto di Napoli;
 - al Sig.Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - alla Presidenza della Regione Campania;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
 - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;

- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì,15/04/2020

IL SINDACO
f.to Dr. Josi Gerardo Della Ragione